

# STATUTO

## FURORE - Associazione Culturale e Organizzazione di Volontariato

### ART. 1

#### (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: FURORE - Associazione Culturale e Organizzazione di Volontariato in sigla "FURORE - ODV", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Collesalveti (LI) e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

### ART. 2

#### (Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività e servizi nel campo della cultura, delle arti e delle scienze umane, con particolare attenzione alla cultura letteraria, alla promozione della lettura e alla diffusione del libro, in quanto strumenti fondamentali di crescita culturale e civile della comunità.

L'associazione persegue le dette finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

1. stimolare la conoscenza e la diffusione della letteratura, di qualsiasi luogo e tempo, attraverso lo strumento della lettura e della lettura ad alta voce;
2. promuovere iniziative e occasioni d'incontro utilizzando i diversi strumenti culturali riferibili al libro, alla lettura, all'arte e alle scienze umane;
3. aggregare i lettori per formare una comunità che sappia dialogare e interagire, oltreché con i singoli, anche con istituzioni, scuole, associazioni ed enti pubblici e privati al fine di avvicinare più persone possibili al libro e alla pratica della lettura come strumenti per agevolare processi di socializzazione e inclusione sociale, di presidio dei valori costituzionali e della cultura della legalità;
4. coinvolgere attivamente i lettori nell'attività dell'Associazione senza alcuna discriminazione di appartenenza culturale, politica o religiosa;
5. organizzare attività, manifestazioni, corsi di formazione, anche per conto terzi, ricomprese negli scopi statutarî;
6. valorizzare il patrimonio di luoghi e spazi pubblici con iniziative di carattere culturale e sociale;
7. incentivare attività di partenariato e scambi culturali in genere;
8. ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale sopra individuate;
9. stipulare convenzioni con il Comune o altri enti e/o Associazioni sia pubblici che privati per lo svolgimento di servizi. Potrà inoltre collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'associazione può pertanto assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che siano giudicate utili o necessarie per il conseguimento delle proprie finalità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

### **ART. 3**

#### **(Ammissione e numero degli associati)**

L'ordinamento interno e le attività dell'Associazione sono ispirate a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di disponibilità a partecipare alla vita associativa;
- la dichiarazione di disponibilità a versare la quota associativa annuale entro i termini previsti dallo Statuto.

La domanda di iscrizione dei minori di età dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori o comunque da chi ne esercita la responsabilità genitoriale: nelle domande presentate dai minori dovrà essere autorizzata anche l'eventuale partecipazione alle attività dell'Associazione. Il socio minore può partecipare all'Assemblea con diritto di voto che viene espresso attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci ammessi al sodalizio dovranno versare la quota associativa annuale entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della delibera di ammissione. Con il versamento della quota, si acquisirà lo status di socio ed il nominativo sarà iscritto nel libro degli associati. Il mancato versamento della quota da parte dell'aspirante socio ammesso al sodalizio non consentirà allo stesso di acquisire lo status di socio fino a detto versamento.

I soci già iscritti che, ad inizio dell'anno sociale, intendano rinnovare la partecipazione al sodalizio dovranno versare la quota associativa entro e non oltre il giorno 15 del mese di aprile dell'anno di riferimento; fino a tale data saranno ancora considerati soci e, nello specifico, soci non in regola. Decorso detto termine, il socio che non abbia ancora versato la quota associativa si considererà decaduto senza necessità di ulteriori incombenze e il Consiglio direttivo provvederà all'immediata cancellazione del nominativo dal libro degli associati.

L'ammontare della quota associativa per l'anno successivo è proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci riunita in seduta ordinaria. Qualora la quota associativa già deliberata dall'Assemblea non venisse dalla stessa modificata si considererà confermata anche per gli anni a venire fino a nuova successiva decisione da parte dell'Assemblea dei soci riunita in seduta ordinaria.

#### **ART. 4**

#### **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni) secondo le norme statutarie;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- approvare il programma di attività anche contribuendo alla sua elaborazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale dovrà obbligatoriamente evadere la richiesta entro i 15

(quindici) giorni successivi al ricevimento della richiesta. I soci saranno obbligati a rispettare il vincolo della riservatezza impegnandosi a non divulgare nessuna informazione contenuta nei documenti esaminati e potranno, a loro spese, estrarre copia della documentazione visionata. In caso di diniego da parte del Consiglio Direttivo, comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea e di elettorato passivo di seguito disciplinati nel presente Statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- adottare comportamenti verso l'Associazione, gli organi associativi e gli altri associati conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, ispirati ai principi di solidarietà, onestà, probità e rigore morale a tutela del nome e l'immagine pubblica del sodalizio;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- svolgere la propria attività in ambito associativo in modo personale, spontaneo e gratuito;

## **ART. 5**

### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che:

- contravviene gravemente agli obblighi definiti nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi;
- arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione;
- commetta, entro e fuori dall'Associazione, azioni ritenute disonorevoli, o la cui condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio associativo,

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La perdita della qualifica di Socio determinerà anche la contestuale decadenza dall'eventuale carica ricoperta all'interno del Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte del Consiglio Direttivo di adeguata comunicazione scritta da parte dell'associato che manifesta la volontà di recesso.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa qualora non l'abbia versata entro e non oltre il giorno 15 del mese di aprile dell'anno di riferimento.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6** **(Organi e Cariche sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

Sono cariche sociali:

- Il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Ai componenti degli organi associativi e ai titolari delle cariche sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 7** **(Assemblea)**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, notificata agli associati a mezzo raccomandata A/R, oppure consegnata a mano, oppure trasmessa per posta elettronica semplice o certificata al recapito risultante dal Libro degli Associati, oppure comunicata attraverso gli strumenti di comunicazione interna all'Associazione e attraverso l'affissione presso la sede dell'Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente. I verbali assembleari, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea saranno conservati presso la sede dell'Associazione, in libera visione per tutti i soci.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione degli Organi sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L'Assemblea dei soci si riunisce, in sede *ordinaria*, almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) del mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente.

L'Assemblea *ordinaria* deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata:

- da almeno 1/10 (un decimo) degli associati
- dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della richiesta, per una data non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci, riunita in sede *ordinaria*, ha le seguenti competenze inderogabili:

- l'approvazione del bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione di linee guida per la definizione del programma delle attività da parte del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- la definizione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo nonché la nomina e la revoca dei componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e la promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione dei soci;
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni atti al miglioramento del funzionamento dell'Associazione;
- la delibera sull'ammontare della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea dei soci riunita in seduta *ordinaria* è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *ordinaria* delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea dei soci riunita in seduta *straordinaria* è convocata dal Presidente ed è competente a deliberare in merito a:

- le modificazioni dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto;
- il trasferimento della sede legale fuori dallo stesso Comune ove ha sede l'Associazione;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione o la liquidazione dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio;
- gli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

L'Assemblea *straordinaria* dovrà essere convocata dal Presidente anche quando ne sia fatta richiesta motivata:

- da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- da almeno  $\frac{2}{3}$  (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci riunita in seduta *straordinaria*, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti  $\frac{2}{3}$  (due terzi) dei soci aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo il caso in cui l'assemblea sia convocata per sciogliere o per la trasformazione, la fusione, la scissione nonché per la liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione o per modificarne lo statuto e/o l'atto costitutivo; nel qual caso in seconda convocazione l'Assemblea dei soci riunita in seduta *straordinaria* sarà validamente costituita quando siano presenti i  $\frac{2}{3}$  (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**ART. 8**  
**(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- formulare il programma annuale e pluriennale di attività, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea stessa;
- nominare il Presidente (tra i Consiglieri in carica), il Vicepresidente (tra i Consiglieri in carica), il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione. Le cariche di Tesoriere e Segretario sono cumulabili nella medesima persona;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del CTS e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni con possibilità di essere rieletti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si precisa che non può essere eletto nel Consiglio Direttivo, e se nominato decade dalla carica:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ai sensi dell'art. 2382 del Codice civile;
- il titolare di incarichi di natura politica, amministrativa e sindacale che siano incompatibili con le attività svolte dall'associazione.

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al precedente comma;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, trasmessa per posta elettronica semplice o certificata al recapito risultante dal Libro degli Associati, spedita almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per il suddetto Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia

possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9** **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 10** **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 11** **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi da parte del Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la nomina oppure da parte dell'Assemblea, con votazione a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza e/o impedimenti del Presidente, tutte le mansioni ad esso attribuite così come i poteri di firma vengono affidati al Vice Presidente.

## **ART. 12** **(Vice Presidente)**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Il Vice Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti.

La carica di Vice Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la nomina.

La carica di Vice Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

## **ART. 13** **(Segretario)**

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo; provvede materialmente alla convocazione delle Assemblee, tiene i contatti con i soci, con gli enti pubblici e privati, ordinando la corrispondenza in arrivo e in partenza.

Il Segretario sovrintende la corretta gestione della segreteria.

I verbali e le deliberazioni delle Assemblee dei soci, del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi, la corrispondenza, i libri dell'Associazione ed i libri contabili potranno essere visionati da tutti i soci che ne facciano richiesta.

Il Segretario cura l'invio delle comunicazioni obbligatorie al Registro unico nazionale del Terzo settore e tra queste anche quelle relative al deposito dei rendiconti e bilanci e dei rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente come disposto dall'art. 48 del CTS. Il Segretario cura anche la comunicazione nei termini di Legge delle modifiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 48 del CTS.

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti tra i suoi membri.

#### **ART. 14 (Tesoriere)**

Il Tesoriere provvede ad amministrare i fondi e le risorse economiche dell'Associazione con la normale diligenza.

Il Tesoriere cura la redazione del bilancio di esercizio di cui all'articolo 31 del presente Statuto.

Il Tesoriere, al verificarsi dei requisiti di cui all'art. 14 del CTS, cura anche la redazione del bilancio sociale nonché dei rendiconti relativi alle raccolte fondi ove effettuate dall'Associazione.

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti tra i suoi membri.

#### **ART. 15 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

#### **ART. 16 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 17** **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

#### **ART. 18** **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

#### **ART. 19** **(Libri e Registro)**

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

## **ART. 20 (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

## **ART. 21 (Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

## **ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

**ART. 23**  
**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Statuto appartenente  
all'originale dell'  
atto reg. To. il  
26 Giugno 2023 al  
n° = 1299 Serie III

